

Roma, 5 Maggio 2021 - Prot. 63/2021.

Spett.le Datore di Lavoro

Convento Madonna dell'Arco

Per il tramite dell'Avv. Luciano Anastasio


Inoltrata tramite posta elettronica**Intepretazione Autentica sul periodo di comòporto in un caso specifico****(Rif. Art. 154 del CCNL "Case di Cura (personale non medico), Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori" del 21 Novembre 2017)****A) Premesse**

- 1) Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, En.Bi.C., di seguito anche solo denominata "Commissione Bilaterale", da una Residenza Sanitaria Assistita ha ricevuto un quesito sull'individuazione del periodo di comòporto. La R.S.A. in questione, al personale non medico, applica il CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori", del 21 Novembre 2017, sottoscritto da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI Terziario e UNICA con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario e Confederazione CISAL, di seguito denominato "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari".
- 2) Il periodo di comòporto citato è intervenuto *a cavallo* di un cambio di applicazione di CCNL, avvenuto il 1° Aprile 2018: dal CCNL "Servizi Assistenziali" UNEBA, al CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari" ANPIT, sopra citato.

B) Attività Istruttoria

Questa Commissione Bilaterale, per l'attività interpretativa, ha acquisito le seguenti informazioni sul rapporto di lavoro in questione:

- 1) La Lavoratrice è stata assunta in data 02/10/2012, con applicazione del CCNL "Servizi Assistenziali" UNEBA e con inquadramento al livello 5S del predetto CCNL.
- 2) In data 01/04/2018, la Residenza Sanitaria Assistita Datrice di lavoro ha applicato, in alternativa al CCNL "Servizi Assistenziali" UNEBA, il "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari" di cui al punto 1) delle Premesse, applicazione contrattuale tutt'ora in corso.
- 3) Elenco delle malattie effettuate dalla Lavoratrice dal 21/08/2015 ad oggi, ultima malattia con prognosi in corso attualmente prevista fino al 10/05/2021.
- 4) Le assenze per malattia della Lavoratrice effettuate dal 2020, sono state confermate come non riferite/riferibili a periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o, comunque, come "Covid correlate".



Roma, 5 Maggio 2021 - Prot. 63/2021.

C) Valutazioni ed Interpretazioni della Commissione Bilaterale

Tenuto conto che il CCNL attualmente vigente non prevede alcuna particolare disciplina che regoli analiticamente la commisurazione del periodo di comporto applicabile nel caso di periodi di malattia intervenuti a cavallo tra due diverse discipline contrattuali, questa Commissione Bilaterale, a norma del punto 4) della Premessa contrattuale, effettua ricognizione sulla disciplina legale e contrattuale applicabile, emettendo poi l'Interpretazione che, per tutti i casi riconducibili a quello esaminato, avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel sito: www.enbic.it.

Il CCNL "Servizi Assistenziali" UNEBA, che è stato applicato alla Lavoratrice fino al 31/03/2018, è scaduto il 31/12/2019 ed è stato rinnovato in data 20/01/2020.

L'applicazione del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari" è decorsa dall'1/04/2018, quindi da tale data, a norma del Titolo LXI del CCNL, art. 279, punto A., alinea 2), la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) della Lavoratrice "dovrà rimanere invariata, seppur distribuita in voci diverse, sempre fatte salve eventuali condizioni migliorative".

Per effetto dell'alinea 3) del medesimo punto A., "i benefici normativi del CCNL di provenienza, quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere mantenuti ad personam fino alla scadenza del predetto CCNL. [...] È facoltà delle parti aziendali concordare, all'atto del passaggio (di CCNL), l'immediata integrale applicazione della parte normativa del presente CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411 c.p.c., un'indennità sostitutiva "una tantum" che risarcisca anticipatamente la perdita delle eventuali più favorevoli condizioni normative pregresse".

Nel caso di specie, il 15 Marzo 2018, la Lavoratrice ha sottoscritto un "Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale ex. artt. 410 e 411 c.p.c. - L. 533/73", nel quale si statuisce:


- al punto c. che "[...] a far data dal 01/04/2018, in luogo del CCNL UNEBA verrà applicato il CCNL "Case di cura, Centri di analisi, Poliambulatori, Servizi assistenziali, Servizi Socio-Assistenziali", nella sua interezza";
- al punto e. che "la Dipendente accetta [a titolo transattivo novativo] la somma complessiva di € 444,71 (quattrocentoquarantaquattro/71), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali".

La Lavoratrice in questione, esaminando l'arco temporale esteso influente ai fini del quesito, ha avuto successioni di malattia decorrenti dal 21/08/2015, con prognosi suddivisa in episodi con diversa rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale contrattuale. Come detto, alla data odierna, la Lavoratrice è in costanza di prognosi fino a tutto il 10/05/2021.

Nell'ottica della miglior tutela della Lavoratrice, la Commissione ritiene di esaminare ciascuna delle possibili ipotesi applicative, tenendo presenti due ipotesi di arco temporale di applicabilità del CCNL "UNEBA".

1) Validità del CCNL UNEBA fino alla sua scadenza (31/12/2019).

Il biennio mobile previsto da tale CCNL, utile ai fini del calcolo del comporto, sarebbe così decorrente dall'01/01/2017, per concludersi al 31/12/2019.



Roma, 5 Maggio 2021 - Prot. 63/2021.

Tenuto conto dell'anzianità di servizio della Lavoratrice, il comporto totale sarebbe di giorni 365, mentre nel periodo, la prognosi complessiva sarebbe di **171** giorni, corrispondenti al **46,85%** del periodo di comporto UNEBA usufruibile.

2) Validità del CCNL UNEBA fino all'applicazione del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari" (01/04/2018).

In tal caso, il triennio mobile previsto dal CCNL UNEBA, decorrerebbe dall'01/04/2015 al 31/03/2018. Il periodo di comporto totale sarebbe sempre di 365 giorni. Mentre, la prognosi complessiva nel periodo esaminato sarebbe di giorni **161**, pari al **44,11%** del periodo di comporto usufruibile.

Per effetto del citato Verbale di Conciliazione del 15 Marzo 2018, "a far data dal 01/04/2018 in luogo del CCNL UNEBA verrà applicato il CCNL Case di cura"; si pone, quindi, il problema di individuare il percorso che tenga conto dei residui diritti acquisiti dalla Lavoratrice dal CCNL previgente, integrati, pro quota, con le previsioni del CCNL ora applicato.

Per tutto quanto precede, questa Commissione osserva come vi sia la possibilità di almeno tre linee interpretative, ciascuna con effetti propri e diversi rispetto alle altre, pur considerando la malattia soggetta ai criteri del nuovo CCNL Case di cura:

A. Criterio dell'anzianità lavorativa complessiva (8 anni compiuti).

Il comporto totale (art. 154 del CCNL ANPIT-UNICA "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari") è di giorni 120 fino a due anni compiuti di anzianità, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite di 365 giorni di prognosi complessiva, fermo restando che il computo va effettuato all'interno dell'arco temporale mobile di 5 anni, decorrenti, a ritroso, dall'inizio dell'ultimo episodio morboso. Inoltre, nel caso di malattia continuativa con prognosi superiore a 60 giorni, per i lavoratori con oltre 5 anni di anzianità, ai fini del computo del periodo di comporto contrattuale, tale malattia sarà considerata solo per i 2/3 (due terzi) della sua effettiva durata.

Per quanto precede, il comporto totale applicabile alla Lavoratrice sarà di giorni **240** (120 per il primo biennio compiuto + 20 giorni per ciascuno anno compiuto successivamente).

La prognosi complessiva nel quinquennio mobile (dal 15/09/2015 al 14/09/2020) è di giorni 385. Per effetto dei periodi di malattia continuativa superiori a giorni 60, ai soli fini del comporto contrattuale, la predetta prognosi è ridotta a giorni **281**.

Pertanto, secondo questo criterio, il periodo di comporto è già stato superato.

B. Criterio dell'anzianità applicativa del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari" ANPIT-UNICA (3 anni compiuti).

In tal caso, il periodo di comporto totale è di giorni **140**, calcolati dal 1° Aprile 2018 ad oggi (120 per il primo biennio + 20 per il compimento del 3° anno).

Nel periodo in questione, la prognosi complessiva della Lavoratrice è stata di giorni 249 (dal 01/04/2018 al 14/09/2020). Poiché in tale periodo si è configurato il caso di malattia lunga, prognosi complessiva, ai soli fini del periodo di comporto, si riduce a giorni **169**. Ne

Roma, 5 Maggio 2021 - Prot. 63/2021.

consegue che, anche con questo criterio, la Lavoratrice ha superato il comporto contrattualmente previsto per il periodo esaminato.

C. Criterio di computo dalla scadenza del CCNL UNEBA, inteso come limite di applicabilità della precedente parte normativa e decorrenza della nuova.

Il CCNL UNEBA è scaduto al 31/12/2019, pertanto, in forza del criterio qui assunto, da tale data si effettuerebbe il computo ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del periodo di comporto. Con tale scelta, l'applicazione del nuovo CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari" è influente per oltre un anno, ma meno di 2, per cui il comporto totale maturato dalla Lavoratrice nel periodo sarebbe di giorni **120**. Questo, mentre la prognosi complessiva decorrente dal predetto 01/01/2020 al 14/09/2020 è di giorni 239, corretti a giorni **159**, con la riduzione a 2/3 degli eventi morbosi di lunga durata, così come contrattualmente previsto.

Pertanto, anche secondo questo criterio, il periodo di comporto contrattuale è stato superato.


Ne consegue che, ciascuno dei diversi criteri esaminati permette il recesso datoriale al compiersi della prognosi attualmente in corso (10/05/2021). Ciò, fermo restando che l'interpretazione di questa Commissione, come sopradetto, tiene conto anche delle situazioni pregresse all'applicazione del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari", come detto, applicato dall'1/04/2018.

Premesso quanto sopra, questa Commissione Bilaterale rileva che la complessità della situazione esaminata e la relativa bassa anzianità di applicazione contrattuale alla Lavoratrice, potrebbero impedirle la corretta conoscenza dei suoi diritti contrattuali, che comprendono anche la richiesta di aspettativa non retribuita ex art. 156 del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari".

Pertanto questa Commissione, ai fini della migliore gestione dell'evento, consiglia l'Azienda di rendere edotta la Lavoratrice, indipendentemente dal fatto che il periodo di comporto sia stato superato, della possibilità di accedere all'aspettativa non retribuita ex punto b. del citato articolo 156, la cui durata massima sarà eccezionalmente pari al 50% del periodo di comporto spettante, considerando il periodo di applicazione del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari", pari a giorni 70.

Nel corso di tale aspettativa, non decorrerebbe la retribuzione, né l'anzianità per alcun istituto, ma ci sarebbe la conservazione del posto di lavoro, utile in una prospettiva di guarigione entro il predetto termine. Decorsa l'aspettativa, neutra a tutti gli effetti, la presenza al lavoro permetterà di "ricaricare" i giorni di prognosi retribuita spettanti, mentre future assenze renderebbero nuovamente licenziabile la Lavoratrice.

Da ultimo, questa Commissione ricorda che, in caso di domanda di Aspettativa non retribuita, rispettando la condizione prevista al paragrafo B., punto 1) dell'art. 156 del CCNL, la Lavoratrice, dietro regolare presentazione di certificati medici ed entro 180 giorni di prognosi nell'anno solare, avrà diritto di percepire l'indennità INPS a Lei spettante (66,66%), condizionata anche al rispetto delle fasce orarie di reperibilità.



Roma, 5 Maggio 2021 - Prot. 63/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.


Roma, 5 Maggio 2021.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

Rappresentante Datoriale

(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale

(Alice Fioranzato)

